

COMUNE DI CASATENOVO

Provincia di Lecco

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 61 DEL 12/04/2022

Proposta n. 82 / 2022

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI MINIMI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). ANNO 2022.

L'anno 2022 il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 16.30 in seguito a convocazione, avvenuta ai sensi dello Statuto e del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della Giunta Comunale approvato con DGC n. 159 del 23/10/2020, si è riunita la Giunta Comunale.

Dei signori Assessori, al presente punto all'ordine del giorno, risultano:

Nome e cognome	Qualifica	Presente
GALBIATI FILIPPO	Sindaco	SI
COMI MARTA	ViceSindaco	SI
VIGANO' DANIELE	Assessore	SI
GALBUSERA AGOSTINO	Assessore	SI
CALDIROLA GAETANO	Assessore	SI
PICCHI MARTA	Assessore	SI

Presenti: 6 Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale **MENDICINO GIUSEPPE** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, Il Sig. **GALBIATI FILIPPO**, Sindaco, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

Oggetto: DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI MINIMI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). ANNO 2022.

Si dà atto che:

- la Giunta comunale è stata convocata in videoconferenza da remoto per martedì 12 aprile 2022 alle ore 16.30 con e-mail del 07/04/2022;

- le proposte di deliberazione, con i relativi pareri, sono state anticipate via e-mail a tutti i componenti della Giunta;

ACCERTATO, da parte del Segretario comunale che sia il Sindaco che gli Assessori partecipano alla riunione della giunta comunale in modalità telematica tramite la piattaforma Cisco Webex Meetings, e che la loro identità è stata verificata dal Segretario comunale, anch'egli collegato da remoto mediante medesima piattaforma;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- il comma 2 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i. che prevede che l'imposta municipale propria (IMU) ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 504/92 e quindi anche le aree edificabili, ed il co. 3 del medesimo art. 13 che stabilisce che la base imponibile (dell'imposta municipale propria) è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, co. 5, del D. Lgs n. 504/92, che a sua volta dispone specificatamente che per le aree fabbricabili il valore IMU è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche;

- il Regolamento per l'Istituzione e applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU) approvato con DCC n. 20 del 30.06.2020;

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 446/97;

VISTA la Relazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente atto, da cui si rileva che:

- i valori venali minimi sono stati determinati in base alla destinazione funzionale degli azzonamenti di Piano come segue:

- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione residenziale: €/m³ 154,71;
- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione industriale/artigianale: €/m² 108,30;
- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione commerciale/artigianale: €/m² 265,40;

- i criteri di riduzione e di incremento dei valori, la cui descrizione è contenuta nella Relazione succitata, sono quelli già previsti negli anni passati, come di seguito riportato:

- pregio *_indice di incremento per il particolare pregio della zona: (incremento da – a) 2 – 4;*
- P.A. *_obbligo di piano attuativo: (riduzione al) 0,75;*
- E.P. *_obbligo di realizzazione di edilizia popolare (o convenzionata): (riduzione al) 0,5;*
- ind. *_Zone a destinazione artigianale/industriale soggette a P.A.: (riduzione del) 0,2;*
- comm. *_Zone a destinazione commerciale soggette a P.A.: (riduzione del) 0,2;*

RITENUTO:

- di adottare, nell'ambito della facoltà di indirizzo dell'attività di gestione degli uffici, i valori venali minimi delle aree fabbricabili, con riferimento alle specifiche destinazioni funzionali degli azzonamenti di Piano, ed i relativi criteri di riduzione ed incremento, sopra elencati;
- di precisare che i valori venali minimi determinati, di cui al punto precedente, non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la propria circolare n. 296/E dell'anno 1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti pubblici, scritture private e/o denunce di successione recenti, riferiti ai medesimi terreni;

RITENUTA la propria competenza a deliberare in merito ai sensi del combinato disposto dell'art. 48 del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 22 dello Statuto Comunale;

VISTO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T. U. E. L. (D. Lgs. 267/2000);

VISTO il parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del T. U. E. L. (D. Lgs. 267/2000);

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

a) di adottare, con riferimento alle premesse che qui si intendono tutte richiamate ed assentite, quali valori venali minimi delle aree fabbricabili, ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2022, come definito nella Relazione del Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia Privata, "Allegato A", parte integrante e sostanziale del presente atto, i seguenti:

- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione residenziale: €/m³ 154,71;
- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione industriale/artigianale: €/m² 108,30;
- per le aree comprese in zone a prevalente destinazione commerciale/artigianale: €/m² 265,40;

b) di precisare che i valori così determinati non assumono per il Comune autolimitazione del potere di accertamento, nel senso indicato dal Ministero delle Finanze con la circolare n. 296/E del 31.12.1998, ma carattere minimo e di indirizzo per l'attività di verifica dell'Ufficio Tributi, così da poter essere disconosciuti in presenza di atti pubblici, scritture private e/o denunce di successione recenti, riferiti ai medesimi terreni;

c) di precisare che, per mantenere la necessaria omogeneità con i precedenti parametri di calcolo, vengono conservati i criteri di riduzione e di incremento dei valori, la cui descrizione è contenuta nell'Allegato A succitato, già previsti negli anni passati, come di seguito riportato:

- pregio indice di incremento per il particolare pregio della zona: (incremento da – a) 2 – 4;
- P.A. obbligo di piano attuativo: (riduzione al) 0,75;
- E.P. obbligo di realizzazione di edilizia popolare (o convenzionata): (riduzione al) 0,5;
- ind. Zone a destinazione artigianale/industriale soggette a P.A.: (riduzione del) 0,2;
- comm. Zone a destinazione commerciale soggette a P.A.: (riduzione del) 0,2;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

ravvisata l'urgenza di dare immediata esecuzione alla presente deliberazione in quanto atto prodromico all'approvazione dello schema di Bilancio di previsione 2022/2024;

Visto l'art.134, co. 4 del T.U.E.L.;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento, con separata unanime votazione favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, co. 4 del T.U.E.L. (D.lgs. n. 267/2000).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2022 / 82**

Ufficio Proponente: **Urbanistica-Edil.Priv.**

Oggetto: **DETERMINAZIONE DEI VALORI VENALI MINIMI DEI TERRENI EDIFICABILI AI FINI IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). ANNO 2022.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Urbanistica-Edil.Priv.)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **12/04/2022**

Il Responsabile di Settore

Silvia Polti

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **12/04/2022**

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Sala


Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
GALBIATI FILIPPO

IL SEGRETARIO GENERALE
MENDICINO GIUSEPPE

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Casatenovo. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MENDICINO GIUSEPPE in data 13/04/2022
GALBIATI FILIPPO in data 13/04/2022



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Ufficio Urbanistica/Edilizia Privata

RELAZIONE: Determinazione dei valori venali minimi dei terreni edificabili ai fini IMU per l'anno 2022

Premesso che:

- si intende procedere alla determinazione del valore venale in comune commercio delle aree fabbricabili al fine di stabilire la base imponibile per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica (IMU);
- per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero ogni area/immobile che esprime comunque un potenziale edificatorio, ancorché residuale;
- il valore delle aree edificabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5, dell'art.5 del D.Lgs 504/1992 e, ai sensi del vigente Regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, questo Ufficio ha provveduto ad effettuare le necessarie e opportune ricerche, verifiche ed accertamenti del caso.

Il valore delle aree fabbricabili, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso e in vigore sino al 31/12/2005, è quello stimato nel 2000, continuamente aggiornato in base alle variazioni degli indici ISTAT.

Come detto nelle relazioni stilate per la determinazione dei valori per gli anni dal 2001 al 2005, per effetto della particolare situazione derivante dalla sovrapposizione dei due strumenti urbanistici (p.r.g. vigente e variante generale adottata e in salvaguardia), le cui previsioni non sempre collimavano, le transazioni, in generale, hanno interessato aree di modesta entità o hanno fornito dati non rilevanti per la formazione di nuovi valori di riferimento. Nel corso di questi anni, infatti, si sono notati incrementi di valore delle aree edificabili, a volte decisamente eccessivi, troppo diversificati per le singole zone omogenee, soprattutto imputabili alla scarsità di aree immesse sul mercato e non allineati con il prezzo di vendita dei fabbricati, per cui non è stato possibile determinare un valore medio di riferimento da cui derivare il valore per le singole zone omogenee.

Nel corso del 2005 e, soprattutto, con l'entrata in vigore della Variante Generale al PRG i prezzi hanno teso a stabilizzarsi e i listini delle agenzie di intermediazione hanno cominciato a riportare valori decisamente più omogenei e in linea con l'aumento del valore dei fabbricati.

Dalle rilevazioni effettuate si è potuto determinare un valore base di riferimento per le principali destinazioni di zona (residenziale, artigianale/industriale, terziario/commerciale). Dal bollettino della principale associazione di agenti immobiliari del Lecchese (FiAiP – Lecco), ad esempio (per l'anno 2005/2006), è stato rilevato un prezzo medio dei terreni a destinazione residenziale, con indice pari a 1 m³/m², di € 155/m², mentre per quelli a destinazione artigianale/industriale un prezzo medio di € 110/m².

Da questi valori di riferimento, nel 2006, sono stati derivati i valori per tutte le Zone Omogenee costituenti l'azonamento della Variante Generale, incrementando percentualmente i valori utilizzati nel corso del 2005, adottando indici variabili tra il 10% e il 30%, a seconda dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso e della qualità delle aree.

Negli anni successivi i valori dei terreni hanno continuato ad aumentare diventando stabili attorno al 2010, subendo, successivamente, lievi e non significativi decrementi dovuti all'inizio della crisi del mercato immobiliare.

Atteso che nel corso del 2014 non sono stati rilevati incrementi, per il perdurare della crisi che ha investito il settore immobiliare e delle costruzioni in genere ed al conseguente adeguamento del mercato, per l'anno 2015 non è stato previsto un aumento dei valori delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.

Dato atto che nel corso degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 si sono registrati dei leggeri saldi positivi dell'andamento del mercato immobiliare per il numero di operazioni di compravendita mentre i prezzi degli immobili, dopo sette semestri di ininterrotta flessione, rimangono sostanzialmente stabili (fonte sito Agenzia

Entrate, Banca dati quotazioni immobiliari, pubblicazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare). Nel primo semestre 2020, a causa dell'emergenza causata dalla pandemia da Covid-19, si è invece verificata una flessione delle compravendite immobiliari (fonte Agenzia delle Entrate, rilevazioni primo semestre 2020).

L'anno 2021 è stato invece caratterizzato da una ripresa del mercato immobiliare, con forti incrementi nelle vendite sia nel settore residenziale (primo trimestre 2021, +38,6% rispetto al medesimo periodo del 2020, fonte Agenzia delle Entrate) che nel settore terziario-commerciale (primo trimestre 2021 +51,3% rispetto al medesimo periodo del 2020, fonte Agenzia delle Entrate), che nel produttivo (primo semestre 2021 +43,6% rispetto al medesimo periodo del 2020, fonte Agenzia delle Entrate).

Più nel dettaglio, nel comune di Casatenovo (fonte Borsino Immobiliare), si è registrato un incremento del costo di vendita nel settore residenziale (+5,01%, con valore medio di 1.200,00 Euro/mq) per contro una riduzione in termini percentuali del numero di vendite (-5,26% nel settore residenziale, - 3,93% nel settore non residenziale).

Nell'anno 2021 con DGC n. 65 del 06.05.2021, è stato avviato il Procedimento di Variante Generale del PGT vigente, che determinerà una revisione generale delle destinazioni urbanistiche dei territori ricompresi nel confine comunale, attraverso l'adeguamento alla normativa vigente in materia di riduzione del consumo di suolo e di rigenerazione urbana. L'adozione della variante dello strumento urbanistico è prevista entro la fine dell'anno in corso (novembre 2022), mentre l'approvazione è in previsione entro il 2023 (maggio-giugno 2023).

Ritenuto di non prevedere per l'anno 2022 una variazione dei valori venali minimi delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica in attesa dell'adozione ed approvazione del nuovo strumento urbanistico generale e del conseguente adeguamento dei valori stessi, mantenendo quindi **la modalità di calcolo introdotta a seguito dell'adozione del PGT vigente per la determinazione del valore delle aree: a metro cubo edificabile (non più a metro quadrato) per le zone residenziali e a metro quadrato di superficie fondiaria per le zone a destinazione artigianale/industriale e per quelle a destinazione commerciale/direzionale. Il criterio adottato è utile inoltre per dare un valore ai "diritti edificatori" attribuiti, ad esempio, alle aree per servizi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico comprese nel Piano dei Servizi.**

Tale determinazione comporta una notevole semplificazione nel calcolo del valore del terreno che si effettua in base alla reale capacità edificatoria (in base ai metri cubi realizzabili, per la residenza e al metro quadrato di superficie netta edificabile per l'industriale e per il commerciale/direzionale) tenendo così conto delle limitazioni volumetriche introdotte dal PGT.

Pertanto viene confermato il valore venale minimo base (indice di riferimento 1 metro cubo/metro quadrato) già utilizzato per la determinazione del valore per le singole zone omogenee a destinazione residenziale e quello a metro quadrato di superficie edificabile per le zone a destinazione artigianale/industriale e per quelle commerciali/direzionali.

Uguualmente, per mantenere la necessaria omogeneità con i precedenti parametri di calcolo, vengono conservati i criteri di riduzione e di incremento già previsti nelle tabelle allegare alle delibere degli anni passati.

Pertanto, i valori venali minimi delle aree fabbricabili, determinati al fine di stabilire la base imponibile per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al minimo l'insorgenza di contenzioso, vengono stabiliti come segue:

- aree comprese in zone a prevalente **destinazione residenziale: €/m³ 154,71**
- aree comprese in zone a prevalente **destinazione industriale/artigianale €/m² 108,30**
- aree comprese in zone a prevalente **destinazione commerciale/artigianale €/m² 265,40**

Di seguito vengono riportati i parametri di incremento/riduzione da adottare per il calcolo, derivanti dalle precedenti delibere:

- **pregio indice di incremento per il particolare pregio della zona: (incremento da – a) 2 - 4**
- **P.A. obbligo di piano attuativo: (riduzione al) 0,75**
- **E.P. obbligo di realizzazione di edilizia popolare (o convenzionata): (riduzione al) 0,5**
- **ind. Zone a destinazione artigianale/industriale soggette a P.A.: (riduzione del) 0,2**
- **comm. Zone a destinazione commerciale soggette a P.A.: (riduzione del) 0,2**

Al fine di fornire ulteriori elementi di comprensione, di seguito si riportano i citati parametri, approfondendo, dove necessario, la loro descrizione.

Descrizione della tabella:

Pregio - indice di incremento per il particolare pregio della Zona

Indica il pregio delle zone caratterizzate da edifici prevalentemente unifamiliari e di buona qualità, dove l'area necessaria per realizzare una determinata volumetria (e quindi l'area di pertinenza del fabbricato destinata a giardino) è notevolmente superiore (da 2 a 4 volte) a quella delle altre zone.

L'indice, oltre che dalle considerazioni di cui sopra, deriva dal rapporto tra il valore massimo e il valore minimo rilevati al momento della determinazione dei valori di base.

P.A. - obbligo di piano attuativo

Rappresenta un vincolo per gli operatori e/o per i proprietari in quanto i piani attuativi prevedono cessioni di aree (o monetizzazioni) e opere di urbanizzazione che hanno un'incidenza superiore agli oneri ordinari, pertanto, determina una riduzione del valore dell'area.

E.P. - obbligo di realizzazione di edilizia popolare (o convenzionata)

Anche l'obbligo di realizzare edifici di edilizia sovvenzionata o convenzionata rappresenta un onere per il proprietario in quanto tali edifici vengono immessi sul mercato a prezzi imposti e inferiori a quelli normalmente praticati, pertanto, anche in questo caso, l'obbligo determina una riduzione del valore.

ind. - Zone a destinazione artigianale/industriale con obbligo di piano attuativo

Indice di edificabilità ridotto per le Zone artigianale e/o industriali soggette a piano attuativo.

comm. - Zone a destinazione commerciale con obbligo di piano attuativo

Indice di edificabilità ridotto per le Zone Commerciali/direzionali soggette a piano attuativo.

Casatenovo, 12 aprile 2022

Il Responsabile del Settore
Urbanistica ed Edilizia Privata
Ing. Polti Silvia

Documento informatico firmato digitalmente ex D.Lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)